

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2002****relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2002) 76]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel dicembre 2001 le autorità veterinarie spagnole hanno denunciato focolai di peste suina classica in tre comuni limitrofi della provincia di Barcellona, in Catalogna.
- (2) Conformemente all'articolo 10 della direttiva 2001/89/CE, una zona di protezione è stata immediatamente istituita intorno alle località in cui sono insorti i focolai.
- (3) I trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati.
- (4) La Commissione ha adottato la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE⁽²⁾.
- (5) La Spagna ha chiesto di poter utilizzare due macelli situati nella zona di protezione per la macellazione di suini provenienti dall'esterno della zona suddetta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna è autorizzata a utilizzare i macelli «Le Porc Gourmet» e «L'Escorxador Frigorific d'Osona (ESFOSA)» situati nella zona di protezione istituita nel dicembre 2001 attorno ai focolai di peste suina classica insorti nella provincia di Barcel-

lona, in Catalogna, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- i suini provengono da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato della decisione 2001/925/CE e sono trasportati direttamente al macello, senza operazioni di scarico o soste,
- l'unica via di accesso al macello è costituita da corridoi, le cui modalità di istituzione sono stabilite in conformità della legislazione spagnola,
- le autorità competenti provvedono a sigillare, prima della partenza dall'azienda di origine, ogni veicolo carico di suini destinati alla macellazione; contemporaneamente, annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo,
- al momento dell'arrivo al macello, le autorità competenti:
 - i) verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;
 - ii) annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

2. Subito dopo le operazioni di scarico, si provvede a nettare e disinfettare ogni veicolo che sia servito a trasportare suini ai macelli di cui al paragrafo 1.

I veicoli vengono quindi ispezionati dalle autorità competenti e, se del caso, nuovamente disinfettati in impianti installati lungo i corridoi istituiti ai confini della zona di protezione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2002.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽²⁾ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.